

STATUTO

INFOMEDIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA VITALIANO
BRANCATI 14

Numero REA: CT - 322997

Codice fiscale: 03753250871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" ALL'ATTO	
	IN DATA 19 dicembre 2012 N. 28745 DI RACCOLTA	
	"STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 - Denominazione	
	E' costituita, con sede nel Comune di Catania, la società cooperativa	
	denominata "INFOMEDIA - Società cooperativa sociale", ai sensi	
	dell'art. 1, lettera a) della legge 381/91 e successive modificazioni	
	e/o integrazioni.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei	
	relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del	
	codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in	
	quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione di aderire ad	
	associazioni o consorzi di cooperative.	
	Art.2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 Scopo mutualistico	
	Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui	

	all'art. 4, finalizzate alla prestazione di servizi socio-	
	assistenziali, sanitari, educativi e formativi, ai sensi della legge 8	
	novembre 1991 n° 381.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto societario, un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legislazione in vigore.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e/o	
	integrazioni.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non	
	soci con le modalità e con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro	
	previsto dalle normative in vigore.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il	
	principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	senza fini di speculazione privata.	
	Art.4 Oggetto sociale	
	La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci e	
	al precedente art.3, si propone gli scopi seguenti da realizzarsi	
	anche attraverso convenzioni con Enti dell'Unione Europea pubblici e	
	privati (U.S.L., Comunità Montane, Comuni, Provincie, Regioni ed altri	
	enti pubblici o liberi consorzi morali e privati) facendo anche	

	ricorso a contributi a fondo perduto, nonché a crediti a tasso	
	agevolato previsti dalle leggi vigenti e da quelle eventualmente in	
	futuro emanate, da chiedere all'Unione Europea, allo Stato, alle	
	Regioni o ad altri Enti all'uopo preposti:	
	1. Istituzione di centri per la produzione, la divulgazione e la	
	distribuzione di sussidi tiflotecnici e protesici in genere, di	
	registrazioni su nastro e trascrizioni braille di testi informativi,	
	scolastici e culturali in genere e ciò tanto in forma editoriale che	
	con singole prestazioni.	
	2. Costituzione e gestione di servizi di accompagnamento, trasporto,	
	aiuto domestico per non vedenti ed handicappati in genere, assistenza	
	socio-sanitaria, igienico personale e specialistica per bambini in età	
	pre-scolare e scolare, anche avvalendosi di convenzioni con Enti	
	pubblici e privati.	
	3. Fornitura di servizi socio-sanitari, assistenziali, ausiliari,	
	domiciliari e di altri servizi (quali segretariato sociale, servizio	
	sociale professionale e assistenza domiciliare integrata), aperti e	
	residenziali agli anziani, ai minori, ai disabili, agli immigrati, ai	
	soggetti senza fissa dimora ed in stato di povertà e ad altre fasce	
	marginali della popolazione, anche avvalendosi di convenzioni con gli	
	Enti assistenziali previdenziali e/o comunque preposti ai sensi delle	
	leggi vigenti e dalle norme eventualmente emanate dalle Regioni, dallo	
	Stato e dalla Comunità Europea.	
	4. Gestione e fornitura di servizi in favore di minori, immigrati,	
	gestanti, puerpere e nuclei familiari in stato di bisogno quali:	

	mediazione familiare, affido familiare, educativo e domiciliare,	
	affido e adozione (sia nazionale che internazionale), unità di strada,	
	pre e post scuola, ludobus, ludoteca, prestazioni sostitutive della	
	famiglia, sportelli informativi, sportelli informa-famiglia, servizi	
	di spazio neutro, servizi di contrasto alla dispersione scolastica,	
	educativa, di strada, assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità	
	giudiziaria, centri di aggregazione e polivalenti ed ogni altro	
	servizio sperimentale, innovativo e standardizzato in base alle leggi	
	vigenti ed emanande.	
	5. Gestione e fornitura di servizi in favore di immigrati quali:	
	assistenza domiciliare, mediazione culturale, familiare, integrazione	
	scolastica e sociale, formazione e inserimento lavorativo, servizi	
	contro la tratta, lo sfruttamento, CARA, CSPA, CDA, CSPPAR, CTRP,	
	sportelli informativi e azioni per la prevenzione e il contrasto delle	
	discriminazioni razziali ed etniche.	
	6. Gestione e fornitura di servizi di counselling, equipe	
	pluridisciplinare, equipe psicopedagogica, sostegno sociale e	
	scolastico, servizi rivolti a persone affette da malattie neurologiche	
	e alzheimer, autistici.	
	7. Gestione e fornitura di servizi socio assistenziali, sanitari,	
	educativi in favore di soggetti pluriminorati in forma domiciliare,	
	centro diurno e comunque aperta o residenziale.	
	8. Gestione e fornitura di servizi socio assistenziali, sanitari,	
	educativi e fruizione del tempo libero in favore di soggetti anziani,	
	minori, ragazze madri, immigrati ed altre fasce marginali in forma	

	domiciliare, centro diurno e comunque aperta o residenziale.	
	9. Fornitura agli anziani, ai minori, ai disabili ed altre fasce	
	marginali di tutti quegli altri servizi socio assistenziali, sanitari,	
	educativi, ricreativi e di fruizione nel tempo libero, ivi compresi	
	soggiorni di vacanza e climatici, feste, parchi robinson, servizi di	
	animazione anche ospedaliera e ogni attività di turismo sociale che la	
	cooperativa sarà in grado di gestire, anche avvalendosi di convenzioni	
	con gli enti preposti, al fine di sostenere l'individuo in ogni	
	situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici	
	e sociali e di inadeguata assistenza familiare.	
	10. Fornire servizi e svolgere attività di assistenza e di	
	integrazione scolastica volti all'inserimento dei portatori di	
	handicap e dei disabili in genere nella scuola, quali mezzi di	
	trasporto, personale specializzato nelle attività didattiche,	
	culturali, ricreative e riabilitative anche a mezzo di convenzioni con	
	le pubbliche amministrazioni e gli enti preposti anche privati.	
	11. Assistenza estiva ed invernale anche presso colonie, centri di	
	aggregazione o soggiorni climatici, termali ricreativi e culturali a	
	favore di anziani, minori e disabili.	
	12. Gestione di case di riposo, di strutture riabilitative e centri	
	benessere, di Comunità alloggio, Case albergo, Case protette, Centri	
	di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea e di	
	ogni altra struttura residenziale anche solo diurna in favore di	
	minori, inabili, anziani ed altre fasce marginali come previsto da	
	leggi vigenti o emanande.	

	13. Promozione delle pari opportunità, delle buone prassi, attraverso	
	servizi rivolti alle donne e servizi di contrasto a tutte le forme di	
	violenza.	
	14. Istituire un centro di formazione professionale per operare nel	
	campo della formazione, formazione iniziale dell'obbligo,	
	qualificazione, riqualificazione, formazione continua ed aggiornamento	
	dei lavoratori disoccupati ed occupati al fine di garantire loro il	
	raggiungimento di una qualificazione anche differente a quella	
	prevista dall'oggetto sociale in osservanza delle disposizioni	
	regionali, nazionali e comunitarie, formazione tecnica superiore, Alta	
	formazione, Master e Scuole Magistrali.	
	15. Formazione continua finanziata anche da fondi paritetici e/o	
	prevista da Albi professionali, ordini e collegi.	
	16. Formazione, consulenza, orientamento, monitoraggio e valutazione,	
	accompagnamento alla creazione d'impresa, start up d'impresa, work	
	experience, formazione a distanza, formazione seminariale, stages,	
	tirocini, convegni e seminari in favore di giovani, adulti,	
	lavoratori, disoccupati, inoccupati, normodotati ed altri soggetti in	
	difficoltà fisica, psichica, sensoriale e sociale.	
	17. Formazione professionale nel settore sanitario e sociale nonché	
	nei vari settori dell'industria, dell'artigianato, del turismo, dei	
	servizi in genere, del commercio, dell'agricoltura, della tutela	
	dell'ambiente ed ogni altro settore o ciclo produttivo, e ricerche	
	correlate.	
	18. Gestione dei centri di formazione professionale per la	

	qualificazione e l'inserimento dei portatori di handicap e degli	
	immigrati nel mondo del lavoro.	
	19. Gestione di servizi di orientamento al lavoro, informa giovani,	
	nonché tutte le iniziative di promozione al lavoro e all'impresa in	
	favore di giovani ed altri soggetti in difficoltà fisica, psichica,	
	sensoriale e sociale.	
	20. Iniziative volte alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione	
	del disagio, del disadattamento e della devianza minorile e dei	
	giovani afflitti dalla tossicodipendenza, da problemi alcoolcorrelati	
	e/o dimessi da ospedali psichiatrici, mediante la realizzazione e	
	gestione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al	
	sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà.	
	21. Promozione dei centri polidiagnostici di medicina preventiva,	
	telediagnostica, telesoccorso, teleassistenza e telemedicina nonché	
	ospedalizzazione domiciliare ed assistenza domiciliare integrata, cure	
	palliative per malati terminali, gestiti anche con personale estraneo	
	alla cooperativa, che svolgono la loro attività pure a mezzo di	
	convenzioni con pubbliche amministrazioni, enti assistenziali e	
	previdenziali.	
	22. Interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo	
	continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi	
	necessità di interventi diversi da quelli esplicitamente previsti.	
	23. Gestire ed erogare direttamente servizi di natura sanitaria e/o	
	socio-sanitaria e/o assistenziale, ADI, cure per malati oncologici,	
	hospice per patologie terminali, centri di prima accoglienza, primo	

	soccorso, CARE, RSA, CTA, CTRP, e quant'altro non citato o in futuro	
	creato e/o legiferato, che abbiano natura di interventi a carattere	
	globale.	
	24. Assistenza post-penitenziaria per il recupero ed il reinserimento	
	di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità	
	Giudiziaria.	
	25. Altre forme di assistenza, anche integrative, degli interventi	
	indicati dalla Legge Regionale n.22/1986 e dalle leggi 285/97 e	
	328/2000, idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione di	
	disagio temporanea o permanente e di inadeguata assistenza	
	domiciliare.	
	26. Gestione diretta o in convenzione di servizi di dattilografia,	
	digitazione, copisteria, tipografia, editoria di testi scolastici ivi	
	compresa la stampa di riviste specializzate anche con caratteri	
	braille ed altri alfabeti speciali.	
	27. Gestione e promozione di asili nido, di servizi per l'infanzia, di	
	servizi socio-educativi e altri servizi correlati, di baby parking,	
	progetti primavera, di scuole materne ed elementari ai sensi della	
	legislazione Regionale vigente o emananda.	
	28. Costituzione e gestione di servizi di accompagnamento e trasporto,	
	aiuto domestico per non vedenti e soggetti handicappati in genere,	
	assistenza socio-sanitaria, igienico personale e specialistica ed	
	educativa per bambini in età prescolare e scolare, anche avvalendosi	
	di convenzioni con Enti pubblici e privati.	
	29. Gestione servizi di aiuto integrativo pedagogico e rieducativo	

	domiciliare in favore di soggetti in situazione di handicap sensoriale	
	della vista ed altri servizi in genere.	
	30. Gestione servizi di aiuto integrativo pedagogico e rieducativo	
	domiciliare in favore di soggetti in situazione di handicap sensoriale	
	dell'udito ed altri servizi in genere.	
	31. Gestione servizi di assistenza alla comunicazione scolastica in	
	favore di soggetti in situazione di handicap sensoriale dell'udito ed	
	altri servizi in genere.	
	32. Disbrigo pratiche, gestione sportelli sociali e servizi	
	informativi per enti pubblici e privati a favore di soggetti in stato	
	di bisogno, giovani, famiglie ed anziani.	
	33. Creazione di centri ed organizzazione di singole manifestazioni	
	culturali, ricreative per favorire l'elevazione culturale ed il	
	maggior impiego del tempo libero a favore delle fasce svantaggiate	
	della popolazione.	
	34. Servizi e ricerca, rilevazione elaborazione dati ed indagini	
	statistiche di ogni tipo sui bisogni della popolazione anche da	
	eseguirsi su campione.	
	35. Servizi analisi dei bisogni e sistema informatico socio-	
	assistenziale.	
	36. Impegno in tutte quelle attività culturali, ricreative e	
	professionali volte all'inserimento della persona handicappata e	
	svantaggiata in genere nella scuola, nel lavoro e nella società. Tale	
	inserimento sarà anche favorito offrendo i servizi della cooperativa,	
	oltre che ai soggetti predetti, anche ad altri soggetti cosiddetti	

	"normodotati".	
	37. Attività rivolta a rendere possibile l'incremento dell'occupazione giovanile e a favorire le opportunità lavorative delle donne, ai sensi della legislazione speciale vigente ed in futuro emananda.	
	38. Attività rivolta alla formazione e alla gestione di servizi nel campo dell'agricoltura in genere, nella forestazione, nel verde pubblico e privato, nel campo dell'educazione ambientale e riciclaggio.	
	39. Progettare, divulgare, realizzare corsi di formazione continua in ambito sanitario (ECM).	
	40. Compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliari ed immobiliari, necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	41. Compiere ogni azione cooperativistica e mutualistica che torni a vantaggio dei soci e scegliere in genere tutte quelle attività che sono utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività anzi elencate che ricadono nell'ambito delle attività professionali protette ai sensi della legge 23 Novembre 1939 n. 1815 saranno svolte da soci e non, con assunzioni di incarichi e responsabilità personali e diretti.	
	Per la realizzazione degli scopi sociali la società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni, gli atti e negozi giuridici necessari.	
	Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, anche consortili, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	

	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della legge n. 31	
	gennaio 1992, n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative. La	
	cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti	
	fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con	
	decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La Società può partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico, ai	
	sensi dell'art.2545-septies c.c..	
	Essa può utilizzare la legislazione in vigore per ottenere	
	finanziamenti, incentivi e quant'altro previsto dall'Unione Europea,	
	dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri enti o istituti	
	pubblici e privati.	
	Art. 5	
	Requisiti mutualistici	
	Costituiscono patti essenziali:	
	a) non possono esser distribuiti dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non possono esser remunerati gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	

	c) non possono esser mai distribuite le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) deve esser devoluto, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.6 Soci Ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di	
	agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	Possono essere ammessi i soci volontari ai sensi dell'art. 2 legge 8	
	Novembre del 1991 n. 381.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività	
	economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità	
	economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci,	
	anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per	

	l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e	
	professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più	
	idoneo alle esigenze della cooperativa.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio	
	mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio o in	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano	
	un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della	
	cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo, ai fini	
	dell'ammissione, accerta se esiste la suddetta condizione e la	
	eventuale dimensione dell'attività.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono	
	essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla	
	direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Art.7 Soci speciali	
	Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in	

	ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici.	
	La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in	
	anni da uno a cinque. Essa viene determinata dall'Organo di	
	amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle	
	esigenze della cooperativa e delle sue strategie di medio e lungo	
	periodo.	
	La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio	
	speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo	
	della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di	
	quello previsto per i soci ordinari.	
	I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	
	Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto per	
	assumere il quadro di riferimento normativo della S.P.A..	

	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale	
	sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in	
	occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del	
	bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il	
	socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e	
	dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti	

	la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dall'articolo 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'articolo 14.	
	Non può rappresentare in assemblea altri soci e non possono	
	determinare le maggioranze richieste e previste dallo statuto.	
	Art.8 Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al	
	consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	

	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di	
	cui all'articolo 33 del presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la	
	inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta	
	giorni sull'ammissione della domanda, determinando:	
	- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;	
	- l'eventuale sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore	
	delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con la stessa	
	modalità ed i termini del capitale sociale;	
	- l'eventuale tassa di ammissione;	
	- il tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la	
	cooperativa	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di	
	amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio	
	può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni	

dalla data dell'assemblea stessa.	
L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le	
ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
nuovi soci.	
Art.9 - Obblighi del socio	
I soci sono obbligati:	
a) al versamento:	
- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal	
successivo 22;	
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello	
risultante dal libro soci.	
Art.10 - Diritti dei soci	
I soci che non partecipano all'amministrazione, quando rappresentino	
almeno un decimo di tutti i soci, hanno diritto di avere dagli	
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri	
sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
Art.11 - Incompatibilità	
E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre	

	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una	
	attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi	
	esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in	
	concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione	
	dell'Organo di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e	
	delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Art.12 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1.per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il	
	socio è persona fisica;	
	2.per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se	
	il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.13 Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma	
	della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'Organo di	
	amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, il quale	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare	

	le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 33.	
	Art.14 Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa	
	dedotta nel contratto sociale o di apportare un utile contributo alla	
	crescita delle attività della società;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione	
	del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'art.11, o che comunque svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	
	quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e che in	
	qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o	
	fomenti dissidi e disordini tra i soci;	

	h) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della	
	società;	
	i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che	
	importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché	
	per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non	
	consentano la prosecuzione del rapporto.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art.15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono	
	essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla	
	deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione	
	del rapporto mutualistico.	
	Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può fare ricorso all'Assemblea	
	che delibererà con le maggioranze di cui al successivo Art. 27.	
	Art.16 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai	
	sensi del successivo articolo 24, lettera c), la cui liquidazione -	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	

	capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al	
	socio ai sensi del successivo articolo 24, può essere corrisposta in	
	più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo	
	di (cinque) anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti	
	per il rimborso del capitale di cui al precedente comma,	
	all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla	
	quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo	
	quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento	
	della cooperativa sia inferiore ad un quarto.	
	Art.17 Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità	
	previste dal presente statuto.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	

	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi	
	sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del	
	decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3	
	del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società	
	possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art.8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	del precedente art.16.	
	Art.18	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno	
	richiedere il rimborso della quota versata entro cinque anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo amministrativo	
	al fondo di riserva legale.	
	Titolo IV	
	Art.19 - Strumenti finanziari	

	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui	
	all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito,	
	nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori	
	professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle disp.att. del c.c.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi	
	ed il relativo valore nominale unitario;	
	b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto	
	previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento	
	dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente	
	articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto	
	previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni del presente statuto.	
	Titolo V	
	Art.20 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta	

	dell'Organo di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite	
	dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla	
	qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i	
	criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale	
	debbono considerare:	
	a) il tipo di scambio mutualistico;	
	b) il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento,	
	che non deve essere inferiore ad un quarto;	
	c) i limiti previsti dalla normativa in vigore.	
	I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non	
	possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.	
	Oltre al suddetto limite di carattere generale, è necessario	
	rispettare anche quello previsto dall'art.3, comma 2, lettera b della	
	legge 142/01.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun	
	socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con	
	l'emissione di nuove azioni di capitale.	
	Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno	
	ripartiti i ristorni.	

	Titolo VI	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Art.21 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del	
	valore non inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla	
	legge;	
	b. dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 19;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del presente statuto;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. dalle eventuali riserve divisibili;	
	g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge;	
	h. dall'eventuale tassa di ammissione.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il	
	suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni	
	sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera f), nel caso	
	di costituzione di riserve divisibili, sono indivisibili e,	

	conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori	
	durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.	
	Art.22 - Modalità di versamento delle quote	
	I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il 50% delle	
	quote di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno	
	previste e comunicate dall'Organo amministrativo nella lettera di	
	ammissione.	
	La rimanente parte dovrà essere versata secondo i tempi e le modalità	
	che verranno stabilite dallo Organo amministrativo ed indicate nella	
	stessa comunicazione di ammissione.	
	Art.23 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,	
	né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione	
	può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal	
	socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i	
	quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a	
	condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 6.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve	
	motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al	

	socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo	
	33.	
	Art.24 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi	
	in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le	
	condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.,	
	certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla	
	gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura	
	del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e	
	delle modalità previste dal precedente art.20;	

	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente	
	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai	
	fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 19;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui	
	alle lettere f) e g) dell'art.21.	
	Ove lo decida l'assemblea l'utile di esercizio può essere interamente	
	destinato a fondo di riserva indivisibile ai sensi dell'art.12 della	
	legge 904/1977.	
	La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e	
	che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o assegnata ad	
	altre riserve o fondi, o distribuita ai soci deve essere destinata a	
	fini mutualistici, intendendo per tali l'incremento delle riserve di	
	natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art.25 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	

	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la	
	distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo	
	2479-bis del codice civile.	
	Art.26 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R., inviati otto giorni prima dell'adunanza,	
	contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima	
	e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	L'assemblea potrà anche essere convocata tramite comunicazione	
	consegnata a mano o via fax o via posta elettronica, purché venga	
	trasmessa a recapiti telefonici o indirizzi comunicati ufficialmente	

	dai singoli soci.	
	Nel caso in cui non tutti i soci siano in possesso di fax o di posta	
	elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma	
	diversificata.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art.27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e	
	rappresentati.	
	Art.28 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art.29 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	

	nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della	
	quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.	
	Art.30 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina	
	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art.31 - Amministrazione	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da	
	tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione	
	della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,	
	purché la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione	
	sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere	
	scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai	
	soci al momento della nomina.	

	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il	
	consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro	
	delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo	
	richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e	
	l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori,	
	sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni	
	sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in	
	carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende	
	respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal	

	presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a	
	singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i	
	necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di	
	esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei	
	soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda,	
	la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra	
	società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni	
	di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento	

	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle	
	azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-	
	octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza	
	della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al	
	vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del	
	codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti	
	gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere	
	fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli	
	amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimangono in carica fino alla loro sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In	

	presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la	
	remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo,	
	sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 32 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543,	
	comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio	
	sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	
	dall'assemblea.	
	Di essi, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre	
	tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli albi	
	professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia o	
	fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	Il collegio sindacale può essere costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con	

	decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla	
	decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su	
	iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I	
	nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e	
	amministrativo adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre	
	la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi	
	di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività	
	sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie	
	spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali	
	tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di	
	ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399, c.c. L'organo	
	amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	

	dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i	
	motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci,	
	alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato	
	esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Qualora la sua presenza sia imposta dalla legge o a seguito di	
	volontaria delibera dell'assemblea, viene nominato un Revisore	
	contabile le cui funzioni sono regolate dagli artt.2409ter e ss. c.c..	
	Al Revisore si applicano, altresì, le norme espresse nel presente	
	statuto con riguardo ai Sindaci, se compatibili.	
	Sia il Revisore contabile che i Sindaci devono avere i requisiti di	
	legge.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.33 - Clausola arbitrale	

	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci	
	e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta	
	da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da	
	entrambe le parti, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta	
	giorni dall'incarico ricevuto. Nel caso in cui le parti non trovino	
	l'accordo comune, l'arbitro sarà nominato, entro lo stesso termine	
	sopra indicato, dal Responsabile territoriale dell'Associazione di	
	tutela e rappresentanza, cui aderisce la cooperativa. Nel caso in cui	
	il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina	
	sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale	
	del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via irrituale, secondo equità.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e	
	determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le	
	parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle	
	promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17	

	gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art.34 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art.35 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari	
	alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.36 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	
	disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri	
	e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Art.37 - Rinvio	

42 di 42